



INGRESSO IN ITALIA DI RICERCATORI NON COMUNITARI

Dal 1° Luglio scorso è attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all'ingresso per ricerca scientifica, ai sensi dell'Art.27 ter¹ del Testo Unico per l'immigrazione (Dlgs 286/98) con il quale viene recepita la Direttiva comunitaria 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Di seguito, una scheda in cui si riassumono gli elementi caratterizzanti la nuova normativa per l'ingresso dei ricercatori non comunitari.

Art.27 ter - Principali Elementi

1. Soggetti beneficiari L'art. 27 ter consente l'ingresso e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, a cittadini non comunitari, in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove e' stato conseguito, dia accesso al dottorato di ricerca. La selezione del ricercatore spetta all'ente di ricerca presso cui il programma di ricerca sarà svolto.

2. Elenco degli enti di ricerca Il programma di ricerca può essere svolto solo presso un ente già iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. L'iscrizione nell'elenco è valida per cinque anni.

L'INAF è iscritto nell'elenco MIUR degli Istituti autorizzati alla stipula delle Convenzioni di accoglienza dall'11.9.09 con n.79.

3. Convenzione di accoglienza L'ente di ricerca/Università è tenuto a stipulare, con ciascun ricercatore, una convenzione (il cui schema è allegato) nella quale siano previsti, inderogabilmente, gli elementi contenuti nel comma 3 dell'art.27 ter:

a) Il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'ente medesimo, previa valutazione dell'oggetto della ricerca e dei titoli in possesso del ricercatore;

b) l'impegno del ricercatore a realizzare il progetto approvato

c) l'impegno dell'ente ospitante ad assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, a corrispondere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, a sostenere le spese di viaggio di ritorno, a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari e, infine, a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

d) il rapporto con il ricercatore può assumere la forma di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca, corrisposta anche da un ente o da una università stranieri.

4. Istanza di nulla osta e procedimento L'ente di ricerca presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca, per via telematica. Successivamente, previa convocazione da parte dello Sportello Unico, produrrà l'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal MIUR e copia autentica della convenzione di accoglienza. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione consegnata, rilascia il nulla osta. Non è richiesto il parere della Direzione Provinciale del Lavoro, tuttavia è sempre possibile che, nel caso in cui l'ingresso per ricerca sia finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni previsto dal DPR 445/2000, l'ispettorato accerti la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata.

¹ Il Dlgs 17/2008 ha introdotto l'art.27ter, modificando il Testo Unico per recepire la Direttiva comunitaria.

Ottenuto il visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica competente, il ricercatore, una volta in Italia, si presenta presso lo Sportello Unico per ritirare il modello 209 (richiesta di permesso di soggiorno), il quale verrà consegnato dallo stesso all'Ufficio Postale per avviare l'iter procedurale di rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca).

5. Inizio del programma di ricerca e attività di insegnamento La ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, il ricercatore titolare del permesso di soggiorno è ammesso all'attività di insegnamento purché collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente di ricerca/università ospitante.

6. Ricongiungimento familiare La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentita al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del Testo Unico. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

7. Ricercatore presente in Italia ad altro titolo La richiesta di nulla osta alla ricerca può essere presentata anche a favore di un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale ipotesi, non è prevista la richiesta di parere alla Questura né il rilascio di un visto di ingresso.

8. Ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea. Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, secondo le modalità sotto specificate:

- per soggiorni fino a tre mesi, il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando l'apposito modulo informatico. Ricevuta la comunicazione, lo Sportello Unico provvederà a convocare il ricercatore per l'acquisizione della copia autentica della convenzione stipulata in altro Stato (che preveda lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse), nonché la polizza di assicurazione sanitaria e la dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà sul territorio nazionale l'attività di ricerca;

- per periodi superiori a tre mesi, occorre invece il rilascio del nulla osta, con le modalità sopra descritte, subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con l'università o con l'ente di ricerca con sede in Italia.

Procedura INAF

Sulla base degli elementi sopra riportati si è ritenuto di dover adottare la seguente procedura interna.

A. Nella Convenzione di accoglienza va indicato l'atto formale con cui l'Ente ha approvato il progetto e di conseguenza ha autorizzato che il ricercatore non comunitario lavori presso le proprie strutture. Al fine di ottenere tale approvazione, il Direttore della struttura di ricerca INAF presso cui dovrà prendere servizio il ricercatore invia una richiesta al Direttore del Dipartimento Strutture, e p.c. alla Direzione Amministrativa e al Servizio Relazioni Internazionali del Dip.to Progetti:

- **specificando** i dati anagrafici del ricercatore e i titoli di studio posseduti, il progetto su cui il ricercatore sarà impegnato e la durata, le modalità di selezione del ricercatore medesimo o comunque le modalità di individuazione, il compenso lordo mensile e l'ammontare totale della spesa, tenendo conto degli obblighi previsti dalla normativa, i fondi su cui graverà la spesa (contratto FP7, etc.);
- **allegando** una copia completa del progetto (qualora non sia già in possesso dei dipartimenti).

B. Il Direttore del Dipartimento Strutture, responsabile del procedimento, verifica la correttezza delle informazioni fornite dalla struttura e sentito, ove necessario, il Direttore del Dipartimento Progetti, sottopone alla firma del Presidente un decreto di approvazione.

Con il decreto, si procede a delegare il Direttore di struttura per la firma della convenzione di accoglienza allegata al provvedimento medesimo.

In alcuni casi, come ad esempio per i progetti FP7 o i PRIN-INAF, si richiameranno nelle premesse eventuali autorizzazioni a monte.

La trasmissione del decreto di approvazione al Direttore di struttura è curato dal Direttore del Dip.to Strutture. Sarà trasmessa anche copia dell'attestato MIUR di iscrizione dell'INAF all'elenco (documento che la struttura INAF deve presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione locale).

C. Le fasi successive, ossia l'istanza di nulla osta e seguenti, saranno curate dalla struttura interessata a livello locale. Il Direttore di Struttura trasmetterà al Dipartimento strutture copia della convenzione di accoglienza firmata da entrambe le parti informando sull'esito della procedura. Comunicherà, inoltre, in modo sintetico, l'andamento e la conclusione delle attività.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

(ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

L'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF

codice fiscale 97220210583

partita IVA 06895721006

con sede in Roma, via Parco Mellini n. 84 cap 00136

iscritto nell'elenco del MIUR, di cui al D.M. dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2008

pubblicato sulla G.U. n. 102 del 2 maggio 2008, dall'11/9/2009 con n. 79,

rappresentato legalmente dal Direttore dell'Osservatorio, delegato dal
Presidente, Tommaso Maccararo, con Decreto n. del

STIPULA UNA CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

con il Ricercatore (*nome e cognome*)

nato a (*località e stato di nascita*)

il (*data di nascita*)

cittadino (*cittadinanza*)

residente a

in possesso del titolo di studio (*denominazione del titolo*)

- per la realizzazione del progetto:
- approvato con Decreto del Presidente n. del
- che si svolgerà presso:
- dal
- al

Ai fini della presente Convenzione, che ha valore per l'intera durata del programma di ricerca e che deve essere rinnovata in caso di proroga del programma stesso, l'INAF si impegna:

- ad accogliere il Ricercatore ai fini di (*una delle opzioni sottoindicate*)

- lavoro autonomo/ contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- borsa di addestramento alla ricerca
- lavoro subordinato con contratto (contratto di categoria applicato) livello/cat. Di
inquadramento tempo (determinato- indicare la durata- o indeterminato)

- a porre a disposizione del ricercatore risorse mensili pari a (in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale)
- a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza;
- a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti e a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'INAF con il quale stipula la presente Convenzione di accoglienza.
La presente convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Data

IL RICERCATORE

L'ENTE DI RICERCA
p. il Presidente
